



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE E IVA: IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI SALVA PENALE**

*Posted on 7 Settembre 2024 by Sabatino Pizzano*



Nel complesso panorama fiscale italiano, una novità di grande rilevanza sta per concretizzarsi: l'Agenzia delle Entrate si appresta a inviare, entro la fine del mese corrente, gli avvisi bonari relativi agli omessi versamenti di ritenute e IVA. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella gestione dei rapporti tra fisco e contribuenti, offrendo nuove opportunità di regolarizzazione e, al contempo, imponendo una maggiore attenzione alle scadenze fiscali. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio le implicazioni di queste nuove disposizioni, le tempistiche da rispettare e le opzioni a disposizione dei contribuenti per mettersi in regola.

## **Il nuovo scenario degli avvisi bonari**

La riforma delle sanzioni tributarie, introdotta dal D.Lgs. 87/2024, ha stabilito una scadenza cruciale: il 30 settembre 2024. Entro questa data, l'Agenzia delle Entrate dovrà inviare gli avvisi bonari relativi agli omessi versamenti di ritenute e IVA. Questa novità è di fondamentale importanza per i contribuenti, in quanto offre loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione prima di incorrere in conseguenze penali più severe.

## **Nuovi termini per la rilevanza penale**

Un aspetto chiave della riforma riguarda i termini entro cui l'omesso versamento diventa penalmente rilevante. Secondo le nuove disposizioni, il reato si configura se le somme dovute non vengono versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Questo spostamento temporale offre ai contribuenti un margine più ampio per mettersi in regola.

## **Soglie di rilevanza penale invariate**

È importante sottolineare che la riforma non ha modificato le soglie di rilevanza penale, che rimangono fissate a 250.000 euro per l'IVA e 150.000 euro per le ritenute su base annua. La modifica riguarda esclusivamente i termini temporali, non gli importi che determinano la configurazione del reato.

## **L'importanza della rateazione**

Un elemento di notevole rilevanza introdotto dalla nuova normativa è l'attribuzione di particolare importanza agli avvisi bonari. La nuova formulazione degli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che l'avvio di un piano di rateizzazione in risposta a questi avvisi è condizione sufficiente per non incorrere nel reato di omesso versamento. Questa disposizione offre una maggiore flessibilità ai contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria.

## **Applicazione retroattiva e opportunità di regolarizzazione**

La nuova normativa permette ai contribuenti di rivalutare anche le violazioni commesse nel 2022, sia per l'IVA che per le ritenute. Questo aspetto retroattivo della legge offre un'opportunità di regolarizzazione anche per situazioni pregresse, ampliando notevolmente il raggio d'azione della riforma.

## **L'alternativa del pagamento spontaneo**

Il legislatore, consapevole delle difficoltà che potrebbero verificarsi con l'invio degli avvisi bonari, ha previsto un'alternativa interessante. L'articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997 stabilisce che il contribuente, anche in assenza di una specifica comunicazione,

possa provvedere spontaneamente al pagamento delle somme dovute. Questa opzione consente di beneficiare di una rateizzazione più favorevole, con la possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali, con un versamento minimo equivalente al pagamento della prima rata.

## Conclusioni

Le nuove disposizioni in materia di omesso versamento di ritenute e IVA rappresentano un significativo cambiamento nel panorama fiscale italiano. Da un lato, offrono ai contribuenti maggiori opportunità di regolarizzazione e una gestione più flessibile dei propri debiti tributari. Dall'altro, impongono una maggiore attenzione alle scadenze e una più accurata pianificazione finanziaria.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA